

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA**

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 409 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 promossa

DA

CLIENTE

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari. Mutuo.

All'udienza del 12.09.2017 la causa era spedita a sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la illegittima capitalizzazione degli interessi e l'illecita predisposizione di tassi ultra-legali nonché l'illegittimo addebito di qualunque somma (ivi incluse spese bancarie, competenze e commissioni anche di massimo scoperto, ecc.) operati dall'Istituto di credito convenuto nei confronti dell'attrice relativamente al contratto di mutuo; accertare e dichiarare, che la Banca ha proceduto sul contratto indicato in narrativa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815 c.c., secondo comma, e, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quali corrispettivi del mutuo, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; accertare e dichiarare che la Banca ha proceduto sul rapporto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari incorrente nella violazione del dispositivo normativo di cui alla L. 108/1996 e della L.17.02.1992 N. 154 E d. lgs. 385/93, condizioni, spese e commissioni non contrattualizzate, per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda c.t.u., statuire come di giustizia in ordine alla compensazione delle somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso da parte attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità ex art. 1815 c.c.) e quanto asseritamente dovuto alla banca convenuta; emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dall'accoglimento delle domande che precedono in conformità a quanto narrato.

Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa ed accessori di legge.

In via istruttoria: *omissis*

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo Aliprandi n.2875 del 11 dicembre 2017

Per parte convenuta:

Nel merito: rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di idonea prova.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 13.01.2016, la CLIENTE conveniva in giudizio la BANCA per sentir accolte le conclusioni sopra riportate.

Esponesse l'attrice che in data 26.01.2006 aveva contratto mutuo ipotecario con la banca dell'importo di € 60.000 da rimborsare in 180 rate mensili al tasso annuo variabile del 3,80% e tasso moratorio del 5,80% al fine di acquistare la prima casa; che la previsioni di questi interessi eccedeva il tasso soglia con conseguente gratuità del mutuo; che il piano di ammortamento metteva in luce la previsione di interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; che la commissione di estinzione anticipata prevista dall'art. 8 nella misura dell'1% era anch'essa soggetta alla normativa antiusura.

Si costituiva con comparsa la BANCA, la quale resisteva ed esponeva:

- che, in relazione alla tematica dell'usura originaria, il d.l. 28.02.2001 n. 24 con norma di interpretazione autentica aveva stabilito che, ai fini dell'applicazione dell' art. 644 c.p. e art. 1815 comma 2 c.c., si dovessero intendere usurari solo gli interessi che superassero il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli stessi erano promessi o comunque convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento;
- che gli interessi moratori non potevano essere confrontati *sic et simpliciter* con gli interessi corrispettivi tanto che la Banca di Italia con comunicazione del 3.07.2013 aveva fissato che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 percentuali;
- che la concreta applicazione di interessi moratori dipendeva dal comportamento del mutuatario e dunque era fenomeno estraneo alla tematica dell'usura;
- che l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la lite era immediatamente rimessa in decisione senza dar corso alla c.t.u. chiesta da parte attrice, previa assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

La domanda attorea va disattesa essendo la stessa infondata.

In fatto, è documentato che, con contratto 26.01.2006 a ministero notaio la BANCA concedeva alla CLIENTE un mutuo ipotecario *ex artt.* 38 e seg. t.u.b. dell'importo di € 60.000 che parte mutuataria avrebbe impiegato per l'acquisto della prima casa, importo da restituire in 180 rate secondo un piano di ammortamento alla francese; al punto 5 era previsto che il tasso di interesse fosse variabile, ossia pari al tasso *Euribor* maggiorato di 1,2% e dunque al momento della stipula del contratto il tasso era pari al 3,80% mentre l'interesse moratorio era fissato nella misura di quello corrispettivo maggiorato di due punti.

Non è dato sapere se il mutuo sia in regolare ammortamento - ma non consta che la mutuataria abbia cessato di pagare le rate - tuttavia parte attrice lamentava che I) il tasso di interesse previsto in contratto fosse usurario e che in particolare fossero usurari gli interessi di mora; II) che a determinare detta usurarietà dovesse essere compresa la penale prevista per l'anticipata estinzione del mutuo e III) che l'ammortamento alla francese producesse un indebito effetto anatocistico degli interessi.

Tutte le doglianze, a parere di questo giudice, sono *ictu oculi* infondate e vanno rigettate senza dover dar corso alla richiesta di c.t.u.

Quanto alla prima questione, basta rilevare che nel contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo era indicato nella misura del 3,80%, ossia il tasso *Euribor* maggiorato di uno *spread* e dalla stessa documentazione versata in atti da parte attrice in punto rilevazione del tasso soglia nel trimestre di riferimento emerge che all'epoca il tasso medio previsto per i mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria fosse pari a 3,85%, di talché per potersi avere usura occorreva che il tasso fosse superiore al 5,775% (ossia il tasso medio maggiorato della metà).

Per tabulas pertanto è già smentita l'affermazione attorea secondo cui il contratto *inter partes* fosse inficiato da usurarietà oggettiva.

Anche se non espressamente esplicitato, la tesi della usurarietà poggia sulla tesi fantasiosa della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, sulla scorta di una lettura superficiale ed erronea di Cass. 350/2013 la quale si è limitata a ribadire che pure l'interesse di mora deve essere computato nel calcolo del TEG ma non ha certo affermato che debba essere operata la sommatoria delle misure percentuali del tasso corrispettivo con quello di mora.

Invero, è evidente che l'usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento alla entità degli stessi e non già alla loro sommatoria, atteso che gli stessi sono dovuti in situazioni alternative tra di loro e la sommatoria rappresenta un tasso creativo mai concretamente applicabile ed applicato al mutuatario.

In altre parole, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza posto che l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del danaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

E' poi notorio che il tasso EURIBOR sia divenuto nel corso del tempo di entità trascurabile e dunque la mutuataria dovrebbe aver pagato una somma via via decrescente a titolo di interessi, ma detta questione di fatto non rileva ai fini del decidere.

Quanto alla tematica degli interessi moratori, a parte che lo scostamento rispetto al tasso soglia sarebbe di entità assolutamente marginale e tale da non integrare l'intento di perseguire vantaggi usurari, resta il dato che parte attrice non ha neppure allegato di aver pagato interessi moratori, di talché non si comprende quale sia l'interesse ad agire sotteso ad una domanda finalizzata ad un'astratta declaratoria di nullità di detta clausola pattizia.

Per giunta, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che il tasso moratorio debba soggiacere al tasso soglia — tesi che questo decidente non condivide — il mutuo *inter partes* non diverrebbe gratuito, essendo comunque dovuti gli interessi corrispettivi.

Non si può assolutamente opinare che l'eventuale nullità della clausola pattizia nella parte in cui prevede interessi moratori usurari travolga anche quella lecita e valida con cui sono previsti quelli corrispettivi per noto principio espresso dall' art. 1419 c.c. secondo cui *utile per inutile non vitiatur* (cfr. anche Trib. Taranto 17.10.2014 secondo cui *"In materia di usura bancaria, la profonda diversità di causa tra interessi corrispettivi e moratori comporta che*

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo Aliprandi n.2875 del 11 dicembre 2017

dall'invalidità dell'uno non deriva necessariamente anche quella dell'altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfezzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Tra i due istituti non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria. Stante il disposto di cui all'art. 1419 cc, siccome la nullità parziale non importa, generalmente, la nullità dell'intero contratto, l'invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti ...”).

A parere di questo decidente, più in generale, se non si vuole accedere alla tesi della maggiorazione automatica del 2,1%, pur applicata da una parte della giurisprudenza di merito, ma la rilevazione è stata fatta in epoca remota e una sola volta, va detto che gli interessi di mora rappresentano una penale (vedi anche giurisprudenza della Corte UE (CGUE 14.06.2012, C618/10) che se manifestamente eccessiva potrà essere inficiata da nullità, senza dunque dar corso alla possibilità di riduzione *ex art.* 1384 c.c., ma tale da non travolgere il restante assetto negoziale.

A parere di questo giudice, l'indagine per verificare la usurarietà dell'interesse moratorio deve ricondotta nell'alveo dell'art. 644 c.p.

Parte della giurisprudenza di merito, condivisa da questo decidente, ha avuto modo di chiarire che il patto moratorio di per sé è rilevante ai fini della integrazione di fattispecie di usura. Tanto lo si può desumere innanzitutto dal dato normativo, posto che l'art. 1 del decreto legge 394/2000 prevede espressamente che “*ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, vi intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*” e l'art. 1815 comma 2 c.c. si riferisce genericamente alla pattuizione di interessi usurari, senza nulla specificare in merito alla categoria degli stessi, e lo stesso art. 1224 c.c. qualifica il danno nelle obbligazioni pecuniarie in termini di interessi moratori così riproducendo la terminologia propria della normativa antiusura.

Tale conclusione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte (Cassazione n. 5286/00; n. 5324/03; n. 350 /2013), osservandosi che la stessa Banca d'Italia, nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.7.2013, ha affermato che in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura.

Se dunque, il patto di mora è rilevante ai fini della normativa anti-usura, particolare attenzione deve essere posta alle modalità concrete di verifica della usurarietà del tasso convenuto. Deve infatti osservarsi che la pattuizione dell'interesse di mora è autonoma e peculiare e ha la funzione di sanzionare il ritardo nell'adempimento; in altri termini, se in base alle norme sopra richiamate non può escludersi la rilevanza del patto moratorio ai fini della usura, neppure però si può dimenticare che lo stesso patto opera solo se la parte mutuataria sia inadempiente e quindi ha una funzione ulteriore rispetto a quella di mera erogazione del credito. A tal riguardo, va rimarcato che i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia (che includono il tasso nominale e tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito) non comprendono gli interessi di mora, come espressamente indicato nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. La Banca di Italia ha chiarito che tanto avviene perché gli interessi di mora non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, l'esclusione poi evita di considerare nella media

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo Aliprandi n.2875 del 11 dicembre 2017

operazioni con andamento anomalo: infatti, essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno alla generalità della clientela e dei buoni pagatori. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

Si pone quindi il problema di individuare quale sia la soglia dei suddetti interessi, posto che il confronto con le rilevazioni trimestrali conduce ad affiancare interessi rilevati nella fase fisiologica del rapporto con gli interessi applicati nell'ipotesi di inadempimento e con finalità sanzionatoria dello stesso, caratterizzati in concreto da un tasso più elevato.

Proprio partendo da tale considerazione e dalla valutazione di iniquità di un mero confronto del tasso di mora con il tasso soglia rilevato per la categoria mutui, risulta più corretto, in assenza di cogenti rilevazioni trimestrali, fare riferimento all'art. 644 c.p. e alla generica nozione di vantaggi sproporzionati, magari utilizzando quale parametro, ma in modo elastico, quel differenziale medio (pari al 2,1%) previsto per il ritardato pagamento.

Ne consegue che, nel caso concreto, la previsione di un interesse moratorio maggiorato di due punti percentuali rispetto ad un interesse corrispettivo assolutamente al di sotto del tasso soglia (ed anzi all'epoca della previsione inferiore al tasso medio) non sia affatto inficiato da usurarietà.

Sempre sul tema, la penale per l'anticipata estinzione del mutuo, poi abolita dal decreto c.d. Bersani, è del tutto irrilevante ai fini della usura in quanto trattasi di voce del tutto eventuale che non costituisce una componente remunerativa del credito, bensì una sorta di *multa poenitentialis* ex art. 1373 c.c. ossia il corrispettivo per l'esercizio del pattuito diritto di recesso del cliente (vedi anche sentenza di questo ufficio in data 24.11.2016)

Con riguardo all'ultima questione, non si può asserire che l'ammortamento alla francese determini un effetto di anatocismo ex art. 1283 c.c.

L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata: si ha interesse composto rilevante ex art. 1283 c.c. se gli interessi maturati un certo periodo in un periodo dato si aggiungono al capitale andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel successivo periodo.

Per contro (vedi Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.07.2014) la previsione di un piano rimborso del mutuo graduale in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché:

- 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
- 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
- 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale, quota via via crescente con il progredire del rimborso, consegue che il pagamento di una rata riduce il capitale della rata successiva con un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo Aliprandi n.2875 del 11 dicembre 2017

Le domanda attoree vanno pertanto rigettate e le spese di lite, liquidate in dispositivo nei valori medi dello scaglione cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sulle domande avanzate da CLIENTE, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

Rigetta le domande di parte attrice;

Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 7.254, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Verona, li 11.12.2017

IL GIUDICE
Vittorio Carlo Aliprandi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS